



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**Sezione Distaccata di Sassari**  
**SEZIONE CIVILE**

La Corte composta dai sig.ri Magistrati

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dott.ssa [REDACTED] | Presidente Relatore |
| Dott.ssa [REDACTED] | Consigliere         |
| Dott.ssa [REDACTED] | Consigliere         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 227/2023 promossa da:

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. SORGENTONE  
ANDREA, come da procura in atti

APPELLANTI

contro

[REDACTED],  
[REDACTED],

APPELLATI CONTUMACI

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv.  
[REDACTED], come da procura in atti

APPELLATI



All'udienza del 20.3.2026 la Presidente relatrice si è riservata di riferire al collegio sulle seguenti conclusioni:

**Per** [REDACTED]: *“anche a seguito di rilievo d’ufficio delle nullità delle quali è richiesto l’accertamento, Voglia l’Ecc.ma Corte adita, 1) accertare e dichiarare che per il contratto di mutuo per cui è causa, stante la mancanza di una valida ricontrattazione, sono applicabili le sole clausole in esso contenute ed in particolare il tasso di interesse variabile; 2) in ogni caso accertare e dichiarare che se anche la lettera del 12/10/2012 dovesse essere interpretata come esercizio della facoltà di passaggio al tasso fisso da ottobre 2014 deve nuovamente applicarsi il tasso variabile come previsto dall’art. 2 del contratto; 3) anche d’ufficio accertare e dichiarare la contrarietà all’art 101 TUEF e all’art. 2 L. 287/1990 delle intese già sanzionate dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016; 4) conseguentemente accertare e dichiarare la nullità delle quotazioni dell’Euribor così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici / fiscali quali ad esempio “Il Sole 24h”, “Milano Finanza” e “Italia Oggi” e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008; 5) in ragione delle nullità predette dichiarare nullo il contratto di mutuo per cui è causa, per contrarietà agli artt. 101 TUEF e 2 L. 287/1990, nonché anche ex art 1346 e 1418 cc per le rate che facciano riferimento a valori Euribor nulli compresi tra il 29/9/2005 ed il 30/05/2008; 6) per effetto dell’accoglimento dei numeri che precedono ricalcolare gli interessi dovuti applicando il solo tasso variabile dalla stipula ad oggi (o in subordine applicando il tasso fisso da ottobre 2012 a ottobre 2014 e di seguito il tasso variabile) risultante dallo spread + il tasso euribor vigente tranne che per le rate che abbiano fatto riferimento a valori Euribor compresi tra il 29/9/2002 e il 30/5/2008 per le quali dovrà essere applicato in via principale il tasso legale oppure quello sostitutivo ex art 117 TUB; 7) per effetto di quanto sopra ricalcolare il debito residuo all’ultima rata pagata (se i pagamenti indebiti vanno imputati a capitale) oppure i pagamenti indebiti effettuati dal mutuatario (se i pagamenti indebiti tempo per tempo non debbano essere imputati a capitale) con compensazione del capitale dovuto. Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell’Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.”*

**Per** [REDACTED]: *“Voglia il Giudice adito, Voglia il Sig. Giudice adito, rigettare l’appello in quanto totalmente infondato. Si reitera ed eccepisce la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] in merito ad eventuali*



*domande risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito in merito al credito ceduto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa".*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione [REDACTED] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la [REDACTED], esponendo di aver stipulato un contratto di mutuo ipotecario per la somma di € 145.000,00 con tasso variabile in data 30.1.2006 con la [REDACTED]. (incorporata poi alla [REDACTED]), da restituire in 300 rate mensili secondo il metodo di ammortamento alla francese.

Esponevano, inoltre, che la banca aveva applicato dal mese di ottobre 2007 dei tassi differenti rispetto a quelli pattuiti.

Pertanto, chiedevano:

- dichiarare la nullità della relativa pattuizione per mancanza di forma scritta;
- dichiarare l'illegittima applicazione del parametro Euribor utilizzato per la determinazione del tasso d'interesse applicato nel periodo dal 29.9.2005 al 30.5.2008, in quanto frutto di intesa restrittiva della concorrenza fra banche.

Si costituiva la [REDACTED] (in corso di causa confluita per incorporazione in [REDACTED]), che chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che:

- il contratto aveva previsto la facoltà per i mutuatari, a decorrere dal settimo mese dalla stipulazione, di optare per un tasso fisso per un periodo di 2/3/5 anni, con conseguente applicazione del tasso IRS, maggiorato di uno spread di 1,75 punti;
- il tasso Euribor era legittimo e che la banca non aveva partecipato all'accordo di cartello né era destinataria delle sanzioni applicate dalla Commissione Europea;
- l'ammortamento alla francese non integrava un fenomeno anatocistico, perché la rata comprendeva una quota d'interesse calcolata al tasso annuo nominale sul capitale residuo ed una di capitale.

Interveniva la [REDACTED] (ora [REDACTED]), cessionaria del credito in oggetto, e per essa [REDACTED] (ora [REDACTED]), sua mandataria, che contestava ogni avversa pretesa, chiedendo il rigetto della domanda.



Previa istruzione della causa con sole produzioni documentali, il tribunale, con sentenza n. 1227/2022 del 12.12.2022, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali in favore di controparte.

\*\*\*

Avverso tale sentenza hanno proposto appello la [REDACTED] e il [REDACTED], lamentando l'erronea pronuncia in ordine:

- 1) alla ricontrattazione del 12.10.2007;
- 2) alla domanda di nullità delle quotazioni effettuate dalle singole banche e di conseguenza degli indici Euribor quotati dal 29.9.2005 al 30.5.2008 per contrarietà all'art. 101 TUEF e, conseguentemente, del mutuo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.

Pertanto, previa richiesta di CTU, hanno concluso come sopra.

Si è costituita la [REDACTED] e la sua mandataria [REDACTED], che ha contestato ogni avversa pretesa, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Nessuno si è costituito per la banca [REDACTED], rimasta contumace.

Con ordinanza del 31.10.2023 questa Corte ha disposto consulenza contabile come richiesta dall'appellante.

All'udienza del 20.3.2026 la Presidente relatrice si è riservata di riferire al collegio sulle conclusioni di cui sopra.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Sulla mancanza di forma scritta della ricontrattazione del 12.10.2007

Gli appellanti hanno censurato la pronuncia nella parte in cui il Giudice riteneva valido e non viziato per mancanza di prova scritta l'atto di rinegoziazione del mutuo del 12.10.2007.

Tale censura non merita pregio.

Sul punto, la Corte di Cassazione statuisce che *"In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il*



cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti” (Cass. ord. n. 28500 del 12.10.2023).

Applicando tale principio al caso di specie, si rileva che l’art. 2 del contratto di mutuo prevede che *“a partire dal settimo mese dalla stipula, la parte mutuataria ha facoltà di richiedere durante il periodo a tasso variabile, anche uno o più volte, l’applicazione del tasso di interesse fisso. Per 2/3/5 anni in base alla quotazione IRS di corrispondente durata rilevato il terz’ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente a quello di decorrenza, maggiorato di uno spread di 1,750 punti. La scelta dovrà essere comunicata dalla parte mutuataria mediante lettera raccomandata. Le modificazioni della misura del tasso di interesse porteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo delle nuove rate costanti. Resta inteso che al termine del periodo di applicazione del tasso fisso, verrà automaticamente ripristinato il tasso variabile come sopra indicato”*.

Risulta agli atti la *“richiesta di allungamento del piano di ammortamento del finanziamento”* (v. doc. 3 e 4) della [REDACTED], da cui emerge che essi avevano chiesto una proroga della scadenza dell’ammortamento fino al gennaio 2036 con l’applicazione di un tasso fisso in deroga a quanto originariamente pattuito.

Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che da tali atti il contratto di mutuo risulta validamente rinegoziato nella necessaria forma scritta, richiesta e sottoscritta dalle parti, le quali si erano avvalse della facoltà di optare per l’applicazione del tasso fisso in deroga alla pattuizione originaria.

Deve, quindi, essere condiviso il ragionamento del tribunale che riteneva che *“non si comprende, dunque, come detta pattuizione incidente su una pluralità di contenuti del mutuo, potesse dopo un certo arco temporale “retrocedere” a quella originaria relativa alla variabilità del tasso applicato. Non emerge inoltre che detta variazione, sollecitata dagli stessi mutuatari, fosse loro sfavorevole, trattandosi di assunto indimostrato”*, con rigetto della richiesta di integrazione della CTU sul punto.

## **2. Sulla richiesta di sospensione del giudizio**

Gli appellanti hanno chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul punto.



Tale istanza deve essere respinta per difetto dei presupposti normativi richiesti.

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta esclusivamente quando la decisione deriva dalla risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, con efficacia di giudicato.

Come chiarito dalla Cassazione *“la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o alla Corte Costituzionale, così come l'esistenza di contrasti giurisprudenziali su questioni analoghe, non costituisce presupposto idoneo a giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto difetta il requisito della pregiudizialità in senso tecnico richiesto dalla norma”* (Cass. civ. 1139/2025). La pregiudizialità in senso tecnico sussiste infatti solo quando tra due cause pendenti vi sia un nesso di dipendenza giuridica tale per cui la definizione di una costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, con efficacia di giudicato.

Nel caso di specie, le questioni rimesse alle Sezioni Unite e alla Corte di Giustizia UE, pur presentando profili di interesse generale, non determinano un rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto alla presente controversia.

Inoltre, la Suprema Corte afferma che *“la sospensione necessaria del processo può essere disposta esclusivamente quando la decisione del medesimo dipenda. La sospensione ex art. 295 c.p.c. rappresenta infatti un istituto di carattere eccezionale che, incidendo sul diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo, può essere disposta solo in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra la mera pendenza di questioni analoghe dinanzi ad altre giurisdizioni”* (v. Cass. civ. 25882/2010).

Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la presente controversia deve essere definita sulla base dei principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, senza necessità di attendere ulteriori chiarimenti interpretativi che, per quanto autorevoli, non incidono sui presupposti sostanziali e processuali della fattispecie concreta.

### **3. Sulla clausola di determinazione degli interessi ancorata al parametro Euribor**

Gli appellanti hanno lamentato l'erronea pronuncia in ordine alla domanda di nullità delle quotazioni effettuate dalle singole banche e di conseguenza degli indici Euribor quotati dal 29.9.2005 al 30.5.2008.

Tale doglianza è fondata e merita accoglimento.



A seguito si riporta integralmente il contenuto della sentenza n. 171/2026 emessa da questa Corte per un caso analogo.

*“In accordo con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (vd. pronuncia n. 12007/2024) e assodato che la banca convenuta non fosse partecipe dell'intesa, in difetto di allegazione e prova che l'originaria convenuta fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed avesse inteso avvalersi dei risultati di questa”, non si può affermare che nel contratto di mutuo in oggetto (c.d. "a valle" dell'intesa) sia fatta "applicazione" di un'intesa illecita (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte”.*

Ciò non esclude, comunque, che, qualora tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro nel suo valore "falsato", il concreto regolamento di interessi resterebbe alterato a danno di uno dei contraenti. In tale caso, ossia ove si ravvisi un'oggettiva applicazione degli effetti dell'illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della libera concorrenza nell'ambito di quel singolo contratto, in danno di uno dei contraenti, in contrasto con le norme dirette a vietare siffatte intese o pratiche, sempre la Suprema Corte nella pronuncia 12007/2024 cit. (sulla scia di Cass. s.u. 41994/2021) ha chiarito che *“ad evitare gli effetti distorsivi del mercato derivanti dalle intese o pratiche illecite volte ad alterare l'Euribor, deve ritenersi che siano sufficienti i rimedi negoziali dell'ordinamento interno. (...) Di conseguenza, non è necessario invocare i rimedi apprestati dall'ordinamento di origine sovranazionale in tema di concorrenza e, in particolare, quelli di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990 ed all'art. 101 TFUE”.* Ancora, nella menzionata pronuncia 12007/2024 è dato leggere che la clausola Euribor *“potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello "genuino" e non quello "alterato") e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile.”*

Ciò posto, va premesso che questa Corte ha già avuto modo di occuparsi delle “ricadute” dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale di cui si discorre sui contratti a valle quale il mutuo in esame.



Ad alcuni dei principi enunciati nei propri precedenti è intendimento di questa Corte riportarsi integralmente perché pienamente sovrapponibili alla fattispecie in esame, essendo identiche le questioni giuridiche oggetto di trattazione. Come chiarito nella pronuncia della Corte d'Appello di Sassari n. 296/2022:

- l'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni;
- il richiamo di tale parametro per stabilire *per relationem* le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca (cfr. Cass. Civ. n. 17110/19);
- la Commissione Antitrust Europea, con decisione del 4.12.2013, ha sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla;
- l'autorità antitrust ha concluso nel senso che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 Trattato UE laddove dispone che “*Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o*





*per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".*

Questa Corte nella precedente decisione n. 391/2023 ha, altresì, avuto modo di chiarire che:

- la decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03), in quanto emerge inequivocabilmente la prova dell'intesa sulla trasmissione di dati alterati:

- in particolare, nell'identificare le condotte vietate la Commissione ha fatto riferimento: a) allo scambio di preferenze per un settaggio a valore costante, basso o alto di certi valori Euribor; queste preferenze andavano a dipendere dalle proprie posizioni commerciali o esposizioni; b) allo scambio di informazioni dettagliate non di dominio pubblico sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati Euribor; c) all'accordo per allineare le proprie posizioni sui derivati sulla base delle condotte sopra descritte; d) all'accordo per allineare alcuno degli invii futuri di dati per l'Euribor sulla base delle informazioni ottenute attraverso le condotte precedenti; e) all'invio di dati Euribor che seguisse una determinata direzione o un livello specifico; f) all'anticipata diffusione tra i traders dei dati da comunicare all'agente calcolatore dell'Euribor.

- l'autorità antitrust ha concluso poi che *"i valori di riferimento che vengono riflessi nei prezzi EIRD si applicano a tutti i partecipanti a quel mercato e che i tassi pregiudizievoli hanno un'importanza fondamentale per l'armonizzazione delle condizioni finanziarie del mercato comune e per le attività bancarie degli stati membri"*. In questi termini la condotta accertata non consiste in un mero scambio di informazioni, essendo proveniente dai soggetti appositamente intervistati sui valori delle quotazioni utilizzate per confezionare il parametro Euribor;

- la diretta incidenza della comunicazione dei dati da parte delle banche del panel sul procedimento di determinazione dell'Euribor è innegabile e la manipolazione non è certamente superata dalla successiva operazione di eliminazione del 15% delle quotazioni più basse e del 15% delle quotazioni più alte da parte della Reuters, poiché l'effetto dell'alterazione ha avuto comunque ripercussioni su tutti i dati.



Anche i suddetti principi vengono richiamati e fatti propri nella vicenda in esame perché del tutto sovrapponibili, stante l'identità delle questioni giuridiche trattate.

Tanto detto, è di assoluto rilievo, nella fattispecie in esame, quanto riscontrato, altresì, nella decisione della Commissione Antitrust Europea del 7.12.2016 (anch'essa senz'altro vincolante ex art. 16 Reg. CE n. 1/03), che aveva accertato, come ben evidenziato nel prosieguo, pratiche consistenti in comportamenti collusivi direttamente incidenti su componenti di prezzo e su altre condizioni commerciali dei derivati su tassi di interesse in euro (EIRD), intrinsecamente idonee a produrre effetti negativi sul mercato e tali da rivelare un grado sufficientemente elevato di dannosità, rendendo superflua la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali concreti o potenziali, trattandosi di condotte dannose "per loro stessa natura".

Più in particolare, nella decisione della Commissione Antitrust Europea del 7.12.2016 era stato ben chiarito che anche la condotta di una singola banca del panel è in grado di modificare il tasso (v. punto 406 della decisione: *"come dimostrato dal comportamento delle parti colludenti, una singola banca è in grado di modificare il tasso modificando la sua proposta di pochi punti base e mantenendolo all'interno dell'intervallo di proposte utilizzate. Se più banche modificano le loro comunicazioni nello stesso giorno, l'impatto di una modifica del tasso aumenta dello stesso importo per ogni ulteriore banca coinvolta (due volte se sono coinvolte due banche, tre volte se sono coinvolte tre banche e così via), poiché ciascuna banca versa un contributo all'Euribor"*).

La circostanza, poi, che le variazioni dei tassi indotte dal cartello si collocassero su una scala di *basis points* non ne attenua la portata lesiva. Al contrario, come accertato dalla Commissione, anche minimi scostamenti dei tassi di riferimento hanno prodotto un impatto economico rilevante, considerati gli assai ingenti importi nozionali dei portafogli di EIRD interessati e il fatto che tali tassi operano come prezzi di mercato uniformi, applicabili indistintamente a tutti i partecipanti al mercato: *"... anche piccole variazioni incrementalmente dei tassi di riferimento derivanti dall'attività del cartello hanno inevitabilmente avuto un impatto considerevole, in primo luogo a causa degli importi nozionali molto elevati dei portafogli dell'EIRD interessati e, in secondo luogo, perché questi parametri di riferimento le tariffe fungono da prezzi di mercato uniformi che si applicano a tutti i partecipanti al mercato EIRD ...."* (punto 424)".

Le prove raccolte dimostrano, inoltre, che gli accordi collusivi non sono rimasti allo stadio potenziale, ma sono stati concretamente attuati e hanno prodotto gli effetti economici perseguiti



dalle parti, confermando il nesso funzionale tra la condotta illecita e l'alterazione delle condizioni competitive di mercato, come si evince sempre dalla lettura del punto 424 della citata decisione: *"... Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano che gli accordi collusivi sono stati attuati e hanno avuto gli effetti desiderati per le parti coinvolte". Di identico tenore il punto 494: "Si può stabilire che la maggior parte degli accordi collusivi descritti nella sezione 4 e menzionati al considerando (358) sono stati attuati e hanno pertanto limitato o distorto la concorrenza", come anche il punto 500: "La Commissione conclude pertanto che gli accordi descritti nella sezione 4 e menzionati al considerando (358) sono stati effettivamente attuati e hanno limitato e/o falsato la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE".* La Commissione ha accertato non soltanto che la manipolazione vi è stata e che ha avuto effetti concreti nella determinazione dei tassi Euribor, ma anche che qualsiasi durata Euribor è stata influenzata dalla manipolazione e al riguardo non può che trascriversi il ragionamento con chiarezza esposto nel punto 430: *"JPMorgan Chase sostiene che la comunicazione degli addebiti non riesce a identificare adeguatamente quali tassi di riferimento sarebbero oggetto dell'infrazione. Tuttavia, la comunicazione degli addebiti afferma chiaramente che gli accordi collusivi "riguardano il coordinamento e/o la fissazione dei prezzi in settore dell'EIRD", non solo un tasso di riferimento in particolare, e le pratiche interessate dalla presente decisione hanno interessato tutti gli EIRD fissati con riferimento all'EURIBOR e/o all'EONIA. Isolare determinati termini significherebbe sottostimare gravemente la portata del prodotto interessato. JPMorgan Chase e altre parti hanno confermato che i cambiamenti del livello dei fissaggi EURIBOR di una durata specifica (ad esempio 3 mesi) possono avere un impatto sul livello di altre scadenze (ad esempio 6 mesi) e che le curve di rendimento utilizzate dai trader per la determinazione del prezzo degli EIRD sono generalmente basate sulla Fixing EURIBOR per il segmento a breve. Pertanto, qualsiasi durata EURIBOR è influenzata dalla manipolazione".*

Vi rientra, pertanto, a pieno titolo, anche il tasso Euribor dedotto in giudizio.

Oltre a ciò, nella decisione della Commissione è con chiarezza affermato che siffatte condotte, implicando la fissazione orizzontale dei prezzi ad opera dei cartelli, comportano effetti negativi, in particolare sul prezzo dei beni con aumento dei prezzi a scapito dei consumatori (vd. punto 375: *"È accertato che alcuni comportamenti collusivi, come quello che porta alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte dei cartelli, con assoluta probabilità comportano effetti negativi, in*



particolare sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei beni e dei servizi, di modo che sia superflua, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del Trattato, la dimostrazione che hanno effetti reali o potenziali sul mercato. L'esperienza dimostra che tali comportamenti portano a cali della produzione e ad aumenti dei prezzi, con conseguente cattiva allocazione delle risorse, a scapito, in particolare, dei consumatori"). Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto superfluo dimostrarne gli effetti negativi (*"Infine, la Commissione ritiene che il comportamento delle parti sia dannoso -per sua stessa natura- e -rivelì un grado di danno sufficiente- nella misura in cui tale comportamento comportava la fissazione di componenti del prezzo degli EIRD e i relativi scambi di informazioni, essendo pratiche considerate così potenzialmente dannose che può essere considerato superfluo dimostrarne l'effetto negativo. ..."*): cfr. quanto ritenuto nel punto 425).

Può, sulla scorta di quanto precede, senz'altro presumersi che vi siano stati danni nel mercato oggetto di manipolazione.

Coerentemente con quanto sopra, l'intesa anticoncorrenziale in parola è stata qualificata dalla Commissione come "per oggetto" (cfr. punto 398: *"Di conseguenza, la Commissione conclude che il comportamento delle parti rivela un livello di danno sufficiente in quanto consiste in un comportamento collusivo per oggetto relativo alle componenti dei prezzi e ad altre condizioni commerciali degli EIRD"*).

Com'è noto le intese restrittive della concorrenza per oggetto sono *"accordi che, comportando una riduzione della produzione e un aumento dei prezzi, in considerazione del loro tenore letterale, dei relativi obiettivi e del contesto di riferimento, si caratterizzano per una scorretta allocazione delle risorse – con pregiudizio dei consumatori, producendo effetti negativi sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi – talmente alta da ritenere inutile, ai fini dell'applicazione dell'art. 101, paragrafo 1, T.F.U.E., dimostrare la produzione in concreto di effetti sul mercato"* (vd. decisione del Consiglio di Stato, sentenza n. 7056/2021 e giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ivi richiamata).

In definitiva, può ritenersi dimostrato che la manipolazione abbia avuto concreta incidenza sui tassi Euribor e ne abbia comportato l'alterazione limitatamente al periodo coperto dall'accertamento e, quindi, ai tassi quotati dal 29/9/2005 al 30/5/2008, e a tal proposito è sufficiente ribadire (v., precedente di questa corte n. 391/2023) che gli effetti dell'alterazione hanno, comunque, avuto ripercussioni su tutti i dati: invero, come efficacemente evidenziato



dalla difesa dell'appellante, ciò aveva comportato l'inquinamento anche delle quotazioni non manipolate, in quanto le banche estranee all'intesa, per la fissazione dei tassi, si basano sulle quotazioni del periodo che, se sono manipolate, comportano la distorsione anche di quelle non manipolate.

Come risulta dai dati relativi all'andamento dell'Euribor nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2016 estratti dal sito dell'Emmi (dati ufficiali dal 1/1/2005 al 31/12/2016: [www.emmi-benchmarks.eueuribororgeuribor-rates.html](http://www.emmi-benchmarks.eueuribororgeuribor-rates.html)), la manipolazione ha determinato un costante rialzo del tasso Euribor nel periodo oggetto di accertamento della condotta anticoncorrenziale.

Ebbene, ove si confrontino i dati relativi al tasso Euribor alla data del 1.03.2005 (di poco anteriore all'inizio della manipolazione) e alla data del 29.9.2005 (inizio del periodo oggetto di accertamento) essi risultano pari, rispettivamente, a 2,103 e 2,121.

Alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono tutte le condizioni per la declaratoria di nullità della clausola Euribor, per impossibilità di determinazione del suo oggetto, come individuate nel recente arresto della Cassazione n. 12007/2024: è stata comprovata non solo l'esistenza di un'intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma è stato dimostrato anche il fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita. Tale alterazione ha inciso, per tutto il periodo oggetto dell'accertamento da parte della Commissione Antitrust Europea, in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto (vd. incremento dei valori dei tassi sopra illustrato). Ne consegue che quel parametro non è più utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà dei contraenti.

È, invero, in concreto venuto meno o, comunque, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti, per effetto dell'intesa illecita vietata, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello "genuino" e non quello "alterato"). Né, del resto, il valore genuino del parametro risulta ricostruibile, non essendo stato offerto alcun elemento utilizzabile per l'individuazione della misura del tasso depurata dagli effetti delle pratiche illecite che lo hanno alterato.

Come nei precedenti già menzionati di questa Corte d'Appello, giova rilevare che la nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l'intero contratto, secondo il principio "*utile per inutile non vitiatur*", non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo



soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall'elemento psicologico in capo al mutuante all'atto della stipulazione del contratto.

In conformità all'orientamento di questa Corte, in applicazione della regola generale di cui all'art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità. La sostituzione del tasso deve essere integrale, seppure il tasso Euribor rappresenti la quota variabile cui si aggiunge una quota fissa, posto che il tasso così composto non è frazionabile arbitrariamente salvando la quota fissa, verosimilmente determinata anche in ragione della quota variabile (C. Appello Sassari 296/2022).

Nel caso di specie, il tasso di interesse variabile determinato per il contratto di mutuo stipulato in data 30.1.2006 (v. doc. 8 e 12), deve essere sostituito dal tasso legale vigente nel periodo delle rate pagate da febbraio 2006 all'ottobre 2007 (ultima rata alla quale è stato applicato il tasso Euribor), con una differenza di € 6.585,30 a favore dei mutuatari rispetto all'ammontare degli interessi pagati (v. elaborazione dei dati svolta dal c.t.u. nominato nel presente grado, interamente da condividersi in quanto esente da vizi logico-giuridici).

In parziale accoglimento dell'appello la Corte dichiara la nullità dei tassi applicati al rapporto di mutuo stipulato tra le parti in data 30.1.2006 nel periodo dal febbraio 2006 all'ottobre 2007 e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 6.585,30 pagata a tale titolo, con compensazione col capitale dovuto.

La sentenza impugnata deve essere confermata nel resto.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, oggetto di decisioni contrastanti nella giurisprudenza di merito.

I costi della ctu esperita nel presente grado, già liquidata con separato decreto, devono essere posti definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando:



- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED]  
[REDACTED] avverso la sentenza n. 1227/2022 emessa dal Tribunale di Sassari in data 12.12.2022, dichiara la nullità dei tassi applicati al rapporto di mutuo stipulato tra le parti in data 30.1.2006 nel periodo dal febbraio 2006 all'ottobre 2007 e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 6.585,30 pagata a tale titolo con compensazione col capitale dovuto;
- 2) conferma nel resto;
- 3) compensa tra le parti costituite le spese di lite;
- 4) pone i costi della ctu esperita nel presente grado, già liquidate con separato decreto, a carico degli appellanti e degli appellati costituiti in ragione della metà.

Così deciso in Sassari, il 5.5.2026

Il Presidente – est.

Dott.ssa [REDACTED]

